



Amministrare i beni tutti dei costituenti, tenersi in conto  
 mia, tranne la fruttificazione, provvedere per la conservazione  
 ed il miglioramento degli stessi, darli in affitto o in mezzadria,  
 a qualsiasi persona e sotto le condizioni che vedessero opportune  
 e rinuotando il fitto.

Vendere, permutare, donare e ipotecare i beni immobili dei co-  
 stituenti, concederli ad enfiteusi e pagarli di rendita.

Contrarre mutui, conmutando gli opportuni interessi e caute-  
 le. Costituire rendite perpetue e vitalizie, attive e passive  
 e contrarre contratti antichissimi. Vendere i beni mobili  
 dei costituenti e darli in pegno, affittare e solvere rendite  
 e canoni.

Accettare donazioni, istituire ed aumentare doti, fare  
 dei loro denari depositi ed assicurazioni d'ogni specie. Acqui-  
 stare e vendere rendite sul Gran Libro, siano al portatore sia  
 no nominative.

Esigere capitali, interessi, quote, canoni e rendite da qual-  
 siasi debitore, ritenerne quietanze sia in forma pubblica  
 da privati, fare obbligazioni per pagamento, ed ipoteche  
 per qualsiasi atto, accettare eredità con o senza beneficio  
 d'inventario, denunziarle, per gli effetti della Tassa sulle suc-  
 cessioni, rinunziarle o oneroso, provvedere alla divisione  
 dell'eredità anche in via amichevole, domandare oppo-  
 sizioni di sigilli.

Comprare beni immobili sia urbani che rustici.

Retirare da qualsiasi ufficio e effetti raccoman-  
 dati o assicurati, vaglia e pacchi postali, buoni del  
 Tesoro, assegni sulle banche, e su qualsiasi tesoreria o ca-  
 sa.

Promuovere in giudizio tutte le azioni spettanti ai co-  
 stituenti, rappresentarli innanzi a qualsiasi autorità  
 giudiziaria del Regno, ed in qualunque grado di giudi-  
 zio, costituire procuratori con simili e più limitati pote-  
 ri, nominare procuratori legali ed avvocati, ed ipoteche doni-  
 citi nei procedimenti relativi alle cause, produrre ogni  
 genere di prove e con specialità deferire, riferire ed accetta-  
 re il giuramento anche dei sordici, transigere conciliare  
 e compromettere sulle cause in sortere da insorgere, stit-  
 ture sentenze, eseguirle, impugnare con tutti i gravami  
 ammessi dalla legge, procedere a tutti gli atti di execu-  
 zione forzata, sia mobiliare che immobiliare, contro qual-  
 siasi debitore, ottenendo all'uso il ritaglio delle copie  
 esecutive, sia delle sentenze che dei contratti.

E infine i costituenti investono il suddetto procura-  
 tore di tutte le facoltà in generale, anche di quelle di cui  
 in quest'atto non si è fatto espreso menzione, potendo  
 fare tutto ciò che far potrebbero personalmente i costitu-  
 enti medesimi in maniera ampia e tale che il pre-  
 sente mandato non possa essere impugnato sotto  
 pretesto di difetto di poteri, ritenendosi dai costituenti